



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "SOSPENSIONE RISCOSSIONE TASSA SUI PRECARI EDILIZI A TORINO"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI TRONZANO E MAGLIANO IN DATA 2 LUGLIO 2013.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- i precari edilizi sono le intercapedini, le bocche di lupo, le griglie, le pensiline;
- il Regolamento COSAP ha recentemente recepito (25 giugno 2012), all'articolo 14, la possibilità di esentare totalmente dal pagamento della tassa sui precari edilizi in caso di lavori di utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse;
- la Città di Torino si è attivata per richiedere il pagamento della tassa dal 2007 al 2011 a tutti i condomini che hanno griglie, intercapedini, bocche di lupo, pensiline;
- i condomini interessati da queste disposizioni a Torino siano presumibilmente molti;

CONSIDERATO CHE

- quando l'immobile sorge originariamente su suolo privato sul quale, solo successivamente alla costruzione degli edifici, il Comune acquisisca il diritto all'utilizzo pubblico non si deve pagare la tassa;
- la ratio della disposizione, confermata da diverse sentenze di cui si fa cenno sotto, è che sui terreni privati dove sia sorto l'edificio, e quindi anche le intercapedini o le griglie o tutti i cosiddetti precari edilizi, il Comune non rilascia alcuna autorizzazione amministrativa per la realizzazione delle griglie o dei precari edilizi, in quanto questi non sorgono su suolo pubblico, ma vengono costruite unitamente all'immobile su suolo privato;
- il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 1996/96 che cita: "l'unica circostanza che può impedire l'applicazione della tassa su un'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio è costituita dalla preesistenza dell'utilizzazione particolare all'acquisto del diritto pubblico di uso ... di modo che il Comune non può pretendere il corrispettivo di una utilizzazione che è sorta libera da ogni vincolo.";
- con Decreto del Ministero delle Finanze, che con propria risoluzione n. 258/E/4/Q/3570 del 1996, ha ampiamente confermato e chiarito che: "la tassazione delle griglie ... è possibile quando l'occupazione sia realizzata, per effetto di un atto di concessione, su area pubblica. Ove l'occupazione con i predetti manufatti sia stata realizzata in sede di edificazione del

- fabbricato, quando, cioè, l'area era privata, la tassazione non può essere operata per assenza del presupposto impositivo ... Infatti in tali ipotesi la costruzione dei manufatti è oggetto di concessione edilizia e non di concessione all'uso particolare di un bene pubblico.";
- la Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è espressa in uniformità al principio della Cassazione con sentenza n. 583 del 31 marzo 1999 ("E' illegittimo l'avviso di accertamento ... trova presupposto esclusivamente nell'occupazione di aree pubbliche e non di aree private ancorché asservite a pubblico passaggio su concessioni edilizie.");
 - la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 75/15/03, conferma questa impostazione;

PRESO ATTO CHE

- per richiedere la tassa sia, pertanto, necessario preliminarmente accertare se l'immobile sia sorto su un suolo privato non destinato al pubblico passaggio;
- esiste la richiesta di sospensione del pagamento della tassa da parte di amministratori di condominio ubicati nel territorio di Torino;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

- a sospendere il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico sui precari edilizi (intercapedini, griglie, bocche di lupo, pensiline) presenti nella città di Torino fino a che non si individui puntualmente la titolarità pregressa dei sedimi sui quali sorge il precario edilizio ovvero capire di chi era originariamente la proprietà del terreno sul quale è sorto il precario edilizio;
- a non far pagare la tassa per gli anni 2007/2011 e per gli anni successivi nel caso in cui sia riconosciuto che la proprietà del terreno sul quale sorse l'edificio fosse privata.

F.to: Andrea Tronzano
Silvio Magliano